



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 155 DEL 6 MAGGIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.116 della Società A.S.D. PRO URIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria* dell'1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile SANZONE Fabio per CINQUE gare effettive).

RECLAMO n.117 della Società POL.NUOVA S.CATERINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.77 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Pol.Nuova S.Caterina-A.S.D. Pro Uria* dell'1/4/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato di 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore, capitano e dirigente responsabile GIANNINI Santo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo presentato dalla Società Pro Uria e memoria con ricorso incidentale trasmessa dalla Nuova S.Caterina; sentito il rappresentante della Società A.S.D. Pro Uria;

sentiti a chiarimenti l'arbitro e il Commissario di campo.

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi n.116 e 117, per ragioni di connessione oggettiva.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1.- Con ricorso dell'8.4.2015, presentato in 1° grado, la Società A.D.S. Pro Uria, chiedeva comminarsi a carico della Società Nuova S. Caterina, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per aver quest'ultima società, nel corso della gara dell'1.4.2015, impiegato il calciatore Giannini Santo, asseritamente non ancora tesserato e squalificato fino al 25.5.2015.

2.- Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 77/2015, il Giudice Sportivo:

-a) decidendo sul reclamo proposto dalla Società Pro Uria, ne riteneva l'infondatezza per essere il calciatore Giannini Santo regolarmente tesserato per la Società N.S. Caterina e avendo egli diritto di prendere parte alla gara;

-b) decidendo d'ufficio sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e del commissario campo) infliggeva a entrambe le Società (Pro Uria e Nuova Santa Caterina) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di € 200,00.

Squalificava, inoltre, il calciatore Sanzone Fabio (quale capitano e dirigente responsabile del Società Pro Uria) per cinque gare effettive; nonché Giannini Santo (quale capitano e dirigente responsabile della Società Nuova S. Caterina) per tre gare effettive.

Tali sanzioni il primo giudice adottava:

- quanto alla Società Pro Uria (che già al 34° del primo tempo di gioco si trovava in vantaggio per tre a zero) sul presupposto che, improvvisamente e immotivatamente i suoi giocatori cessavano ogni impegno agonistico, consentendo alla Società avversaria di recuperare il passivo e, alla fine, vincere la gara con il punteggio di sei a quattro;

- quanto alla Società N. S. Caterina sulla considerazione che i suoi giocatori accettavano il comportamento rinunciatario degli avversari, fino a trarne consapevole profitto.

3.- Avverso tale deliberato, limitatamente alla parte in cui venivano adottate le sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione dei punti in classifica, dell'irrogazione dell'ammenda e della squalifica del calciatore Sanzone Fabio, proponeva reclamo la Società Pro Uria, chiedendone la riforma.

Sosteneva, in particolare, la Società reclamante che il comportamento sostanzialmente remissivo della squadra aveva quale causa il timore dei giocatori (quasi tutti in giovane età) che si concretizzassero le minacce e le pressioni subite durante tutta la gara ad opera dei giocatori della squadra avversaria.

Da parte sua, la Società Nuova S. Caterina, depositava un atto difensivo, da qualificarsi come memoria con ricorso incidentale avverso lo stesso deliberato del Giudice Sportivo, giacché con tale atto non si limitava a contrastare il reclamo avversario, ma concludeva chiedendo la revoca delle sanzioni subite.

Sosteneva la Società N.S. Caterina, che i propri tesserati non avevano in nessun modo intimorito gli avversari, il cui sopravvenuto insufficiente rendimento era da imputare a un fattore atletico.

4.- Sentiti a chiarimenti, l'arbitro e il commissario di campo negavano che i giocatori fossero stati oggetto di minacce, riferendo che la gara si era svolta in un clima del tutto sereno (tanto che un tesserato della Pro Uria aveva preso posto nella panchina avversaria), ma asserendo che la gara stessa aveva avuto un andamento anomalo, avendo -a un dato momento- i giocatori della Pro Uria sostanzialmente rinunciato a giocare.

Riferivano, inoltre, che l'allenatore della Società Pro Uria (unitamente a due o tre elementi della stessa Società) avevano abbandonato il campo (previo preavviso all'ufficiale di gara) fra il primo e il secondo tempo di gioco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-a) Ritiene questa Corte le sanzioni inflitte indistintamente ad entrambe le Società non trovino adeguata giustificazione nei fatti come sopra specificati.

-b) La decisione, infatti, appare del tutto viziata laddove addebita alla Società N. S. Caterina una condotta antisportiva (ma, in realtà, qualcosa di più di questo) per aver beneficiato del calo di rendimento della squadra che affrontavano, accettando *"il comportamento degli avversari senza alcuna forma di dissociazione, anzi approfittandone furbescamente e diventando complici consapevoli dello stravolgimento di una gara spogliata di ogni dignità sportiva"* (testuale).

-c) In sostanza il primo giudice ha sanzionato entrambe le squadre, come se tutte e due si fossero rese responsabili di fatti o situazioni che abbiano influito sul corretto svolgimento della gara (art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.).

Ora, tale concorrente e pari responsabilità avrebbe potuto individuarsi solo nel caso in cui fosse stato dimostrato che il risultato maturato sul campo fosse stato frutto di un accordo, di cui però non v'è riscontro.

E anzi, l'esistenza di una *combine*, oltre a non emergere da alcun elemento, appare smentita proprio dal ricorso della Società Pro Uria che pretendeva l'attribuzione della vittoria, per aver (*in tesi*) la Società N.S. Caterina schierato in campo un giocatore in posizione irregolare.

Appare del tutto evidente che se la Pro Uria avesse concesso la vittoria sul campo alla sua avversaria in forza di pregresse intese, non avrebbe poi proposto ricorso alla giustizia sportiva per sovvertire il risultato sfavorevole maturato sul campo.

Anzi è abbastanza plausibile supporre che proprio la convinzione (poi rivelatasi erronea) dell'irregolarità commessa dalla Società N.S. Caterina mediante l'impiego di un giocatore in posizione irregolare e quindi la sicurezza di poter acquisire un risultato positivo attraverso il ricorso alla giustizia, abbia indotto i tesserati della Società Pro Uria a dismettere l'impegno agonistico.

-d) In ogni caso, quale che sia il motivo del diminuito rendimento dei giocatori della Società Pro Uria, non è emersa e non è dimostrato alcun elemento di responsabilità a carico della Società N.S. Caterina, essendo stato decisamente escluso un suo comportamento intimidatorio o minaccioso nei confronti degli avversari.

Né può fondatamente pretendersi che, innanzi all'atteggiamento rinunciatario della Società Pro Uria, i giocatori della N.S. Caterina fossero tenuti anch'essi a rinunciare a giocare, diminuendo a loro volta l'impegno agonistico (perché esattamente ciò avrebbe comportato un illecito quanto meno disciplinare).

-e) Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la Società N.S. Caterina deve essere mandata assolta da ogni responsabilità.

Nei confronti della Società Pro Uria (il cui rappresentante, nel corso dell'audizione, ha confermato il volontario scarso impegno agonistico, sia pur motivato dai timori di cui si è detto), invece, deve confermarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (più favorevole alla Società N.S. Caterina rispetto al punteggio acquisito sul campo) per aver con il proprio comportamento alterato il corretto svolgimento della gara, nonché la sanzione dell'ammenda per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti all'art. 1 bis del C.G.S..

Avuto riguardo ai fatti come specificati, appare conforme a giustizia, invece, revocare la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, nonché la squalifica a carico del calciatore Sanzone Fabio.

P.Q.M.

- 1.- in parziale accoglimento del ricorso principale proposto dalla A.S.D. PRO URIA:
 a) revoca la penalizzazione di DUE punti in classifica a carico della Società Pro Uria;
 b) revoca la squalifica del calciatore SANZONE Fabio;
 c) conferma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'irrogazione dell'ammenda di € 200,00;
- 2.- in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla Società POL. NUOVA S. CATERINA:
 a) revoca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
 b) revoca la penalizzazione di DUE punti in classifica;
 c) revoca l'irrogazione dell'ammenda di € 200,00;
 d) revoca la squalifica del calciatore GIANNINI Santo (salvo sanzioni ancora da scontare per altro titolo).
- Dispone infine, accreditarsi la tassa sul conto delle due Società reclamanti.

AA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 4 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. : Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.119 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (ammenda € 250,00, squalifica del calciatore MARMINA Pietropaolo fino al 30/6/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Bovalinese – G.S. Antonimina del 19/04/2015 risulta che:
 - ✓ al 33 del II tempo, veniva espulso il calciatore della Bovalinese, Marmina Pietropaolo, per somma di ammonizioni;
 - ✓ a seguito del suddetto provvedimento, venivano lanciate delle prugne al direttore di gara da parte dei sostenitori della Bovalinese ogniquale volta l'ufficiale di gara si avvicinava alla tribuna ed una di queste lo colpiva al fianco sx;
 - ✓ al termine della gara, mentre l'arbitro si accingeva ad aprire la porta del proprio spogliatoio, veniva raggiunto dal succitato Marmina Pietropaolo che, dopo avere inveito nei suoi confronti, lo colpiva "con un pugno violento tra il collo e la spalla", che gli provocava un dolore momentaneo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara di che trattasi, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti dell'A.S.D. Bovalinese (cfr. C.U. n.150 del 23/04/2015 del Comitato Regionale Calabria):

- ammenda di € 250,00 alla società;
- squalifica del calciatore Marmina Pietropaolo fino al 30/06/2016.

La reclamante chiede:

- la revoca o, comunque, una congrua riduzione dell'ammenda, mettendo in dubbio che vi sia stato il lancio di prugne da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro;
- una congrua riduzione della squalifica del calciatore Marmina Pietropaolo, riconoscendo che questi ha sferrato un pugno al direttore di gara "in modo riprovevole e non giustificabile", ma sostenendo che il calciatore è "sinceramente pentito ed addolorato per il gesto compiuto".

I fatti per come narrati dall'arbitro sono stati accertati.

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione sia della squalifica inflitta al calciatore Marmina Pietropaolo che dell'ammenda inflitta alla reclamante.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore MARMINA Pietropaolo fino a tutto il 29 FEBBRAIO 2016, ridurre l'ammenda a carico della reclamante ad € 100,00.

Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.120 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 16.4.2015 (squalifica dei calciatori RUSSO Antonio e FORESTIERI Marco per SEI giornate).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamo verte sulle squalifiche, entrambe di sei giornate di gara, irrogate ai calciatori della Sannicolese Calcio, Antonio Russo e Marco Forestieri, per aver stratonato e minacciato l'arbitro a seguito di decisioni dello stesso non condivise .

La reclamante sostiene che i fatti vadano ridimensionati in quanto i due tesserati si sono resi colpevoli esclusivamente di proteste, rimaste sempre nell'alveo di un formale rispetto del ruolo del direttore di gara nei confronti del quale non è stata rivolta alcuna frase minacciosa né tantomeno indirizzato alcun atto che possa definirsi violento.

I fatti per come narrati non possono essere posti in dubbio e le sanzioni devono essere confermate in quanto congrue ed adeguate ai fatti commessi.

Il reclamo appare infondato e, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.121 della Società U.S. CERVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Nuova S.Caterina – U.S. Cerva del 15.4.2015 con il punteggio di 0 – 3 Campionato 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda € 200,00, squalifica del capitano GRIFFO Vincenzo per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

l'arbitro della gara Polisportiva Nuova S.Caterina – U.S.Cerva del 15.4.2015 nel supplemento di rapporto rappresentava che a fine gara aveva raccolto nel suo spogliatoio le confessioni del n. 5 della Società N. Santa Caterina, Criniti Francesco, che gli aveva confidato che la gara appena terminata avrebbe dovuto necessariamente concludersi con il risultato di 3 a 2 per la Società Nuova S. Caterina in quanto la sua squadra aveva bisogno dei tre punti per poter aspirare ai play-off mentre gli avversari dell'U.S. Cerva avevano interesse solo ad ottenere la Coppa Disciplina.

Il Direttore di gara chiedeva al Criniti se fosse conscio della gravità delle sue affermazioni, e poiché il calciatore non mostrava alcuna incertezza nel confermare le sue affermazioni, convocava nello spogliatoio il dirigente della Pol. N. Santa Caterina, Giannini Santo, ed il numero 4 della stessa compagine, Benvenuto Francesco, chiedendo loro ulteriori chiarimenti sui fatti riferitigli.

Il Benvenuto sostanzialmente confermava la tesi dell'accordo illecito, negando che alcune sue frasi nei confronti degli avversari fossero state pronunciate per intimorire gli avversari mentre il Giannini dichiarava di non essere a conoscenza di quanto i calciatori in campo si fossero detti.

Lo stesso Direttore di gara chiudeva il supplemento di rapporto con la considerazione secondo la quale le dichiarazioni raccolte gli avevano permesso di comprendere il motivo per cui dal 15° minuto del secondo tempo la gara aveva avuto un andamento strano, con l'U.S. Cerva che di fatto aveva letteralmente smesso di giocare.

In base a tali asserzioni il giudice sportivo sanzionava le due squadre; in relazione a quanto oggi occupa, cioè il reclamo della U.S. Cerva, statuiva la punizione sportiva della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, l'ammenda di € 200,00 e la squalifica del capitano, Griffo Vincenzo, per cinque giornate.

La reclamante si duole nell'odierno ricorso affermando che le dichiarazioni di Criniti e Benvenuto mirano a giustificare il comportamento minaccioso e violento tenuto nei confronti degli avversari, negando assolutamente il coinvolgimento in qualsivoglia ipotesi di accordo con la Società N.Santa Caterina.

Gli elementi probatori acquisiti dall'arbitro sono sufficienti a fondare la convinzione che la gara abbia avuto un andamento e consequenzialmente un esito irregolare in quanto tra le squadre era intervenuto un accordo che prevedeva che la gara dovesse essere vinta dalla Società N. Santa Caterina.

Il comportamento tenuto dai calciatori delle due squadre integra gli estremi dell'illecito sportivo consumato. Non rileva a tal fine la circostanza che durante la gara stessa siano intervenute delle minacce rivolte da tesserati della Società N. Santa Caterina nei confronti di quelli dell'U.S. Cerva a fini coercitivi o solo per "ricordare" gli impegni assunti.

Le sanzioni irrogate appaiono assolutamente congrue in relazione ad un comportamento che appare da stigmatizzare. Per tale ragione è da confermare anche la sanzione inflitta al capitano, Griffo Vincenzo, della squadra dell'U.S. Cerva.

Il reclamo appare infondato e, pertanto, da rigettare.

Appare inoltre necessario rimettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di sua competenza.

RECLAMO n.122 della Società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 23.4.2015 (ammenda € 80,00, inibizione dirigente LENTINI Vittorio fino al 15/7/2015, squalifica calciatore PARDO Vincenzo per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MIGLIARESE Giuseppe per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto, con relativo supplemento, dell'arbitro della gara A.S.D. Club Quadrifoglio 97 – A.S.D. Roccelletta del 17/04/2015, risulta che:

- al 20° del II tempo, a seguito di un fallo di gioco commesso da un calciatore della società Roccelletta ai danni di un avversario, si scatenava una rissa, protrattasi per alcuni minuti, "alla quale prendeva parte la totalità dei calciatori in campo";
- in quel frangente, Pardo Vincenzo, calciatore della società Club Quadrifoglio 97, dopo essersi alzato dalla panchina, si dirigeva verso il centro del campo e colpiva diversi calciatori avversari, venendo conseguentemente espulso;
- al termine della rissa e dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara, il dirigente della società suddetta, Lentini Vittorio, teneva un comportamento ostile, offensivo e gravemente intimidatorio nei confronti del suddetto ufficiale di gara, incitando i propri calciatori ad adottare "comportamenti antisportivi";
- anche alcuni calciatori e l'allenatore della medesima società tenevano un comportamento ostile nei confronti dell'arbitro.

Nel rapporto arbitrale viene precisato, inoltre, che il direttore di gara ha chiesto al capitano della società reclamate, Migliarese Giuseppe, di prodigarsi per riportare la calma in campo e poter riprendere il gioco, senza tuttavia ricevere alcuna collaborazione.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Club Quadrifoglio 97 (cfr. C.U. n.78 del 23 aprile 2015 della Delegazione Provinciale di Catanzaro):

- ammenda di € 80,00;
- inibizione del dirigente Lentini Vittorio a svolgere ogni attività fino al 15/07/2015;
- squalifica del calciatore Pardo Vincenzo per quattro gare effettive;
- squalifica del calciatore Migliarese Giuseppe per cinque gare.

La reclamante contesta il contenuto del rapporto arbitrale, sostenendo che:

- il calciatore Pardo Vincenzo si sarebbe alzato dalla panchina "per difendere il proprio compagno con irruenza ma senza colpire nessuno", essendosi "trattato di spintoni e nulla più";
- il dirigente Lentini Vittorio si sarebbe comportato in modo esagitato ma senza minacciare ed offendere nessuno, né avrebbe aizzato i propri calciatori a tenere un comportamento antisportivo;
- il capitano Migliarese Giuseppe non avrebbe potuto far nulla in quella situazione venutasi a creare.

I fatti per come puntualmente narrati dall'arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.).

La sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Migliarese Giuseppe, capitano della società reclamante, reo di non avere fornito all'arbitro la collaborazione richiestagli per riportare la calma in campo, appare eccessiva e va rimodulata.

Vanno confermate, invece, le altre sanzioni oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore MIGLIARESE Giuseppe a DUE gare effettive;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 6 MAGGIO 2015